

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno, il giorno del mese di, innanzi a me Ufficiale Rogante del Comune di Napoli, dott..... sono comparsi:

- il Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., Dott. nato ail, per la carica dom.to presso la sede del Comune di Napoli (in seguito denominato anche il “**Comune**”);

- il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con mandato tra, le seguenti imprese: Metropolitana di Napoli S.p.A., Società Cooperativa Culture (di seguito CoopCulture), Gesac S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., Ferrarelle S.p.A., MSC Cruise SA., Laminazione Sottile S.p.A. e MM S.p.A., con sede eletta inalla via n.... , cod. fisc. n...., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.., nato a il della Metropolitana di Napoli S.p.A. nella qualità di impresa mandataria del detto RTI, per la carica domiciliato presso la sede sociale (in seguito denominato anche il “**Raggruppamento**” o l’“**Affidatario**”)

(il Comune, da una parte, e il Raggruppamento o l’Affidatario, dall’altra, sono congiuntamente definiti le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

A. Il Comune di Napoli è proprietario delle stazioni e relative linee di trasporto della metropolitana cittadina, che saranno ulteriormente implementate nei

prossimi anni, la cui gestione è affidata alla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., società pubblica di proprietà del Comune di Napoli.

B.La maggior parte delle dette stazioni della metropolitana sono state progettate da architetti di fama internazionale e gli spazi interni ed esterni delle stesse accolgono circa duecento opere dei più prestigiosi artisti contemporanei, tanto da essere definite “stazioni dell’arte”, che costituiscono, nel loro complesso, un museo dell’arte della metropolitana di Napoli per coloro che usufruiscono delle stesse e del relativo servizio di trasporto metropolitano (di seguito anche definito “Museo Aperto Metropolitana”, in sigla “MAM”);

C.L’art. 180, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici) definisce il contratto di partenariato pubblico privato come quel *“contratto a titolo oneroso di cui all’art. 3, comma 1, lettera eee)”* del Codice medesimo, *“con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”*, stabilendo al comma 8 del medesimo articolo che *“Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di*

progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”;

D.L'art. 183, commi 15 e 17, del Codice dei contratti pubblici prevede per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo articolo - anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 - la possibilità di presentare all'amministrazione aggiudicatrice proposte di realizzazione di lavori di pubblica utilità, non contemplati dagli strumenti di programmazione approvati secondo la vigente normativa;

E.Il comma 16 del medesimo articolo 183 del D.lgs. 50/2016 dispone che la proposta di cui al comma 15 dell'art. 183 cit., *“può riguardare, in alternativa, tutti i contratti di partenariato pubblico privato”*;

F.Il comma 3 dell'art. 179 del D.lgs. 50/2016 dispone che le disposizioni di cui alla Parte VI del decreto legislativo medesimo (rubricata: *“Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento”*), si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi;

G.In data 19 novembre 2018, le imprese Metropolitana di Napoli S.p.A., CoopCulture, Gesac S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., Ferrarelle S.p.A., MSC Cruise SA, Laminazione Sottile S.p.A. e MM S.p.A., sotto forma di costituenda Associazione Temporanea di Imprese, con capogruppo mandataria Metropolitana di Napoli S.p.A., al fine di valorizzare il detto

patrimonio artistico e favorire la fruizione museale del MAM, preservando, al contempo, la sua funzionalità, presentavano al Comune una proposta (di seguito definita anche solo la “**Proposta**”), ai sensi degli artt. 180 e 183, commi 15, 16 e 17 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato, per una durata di dodici anni, dei seguenti servizi, non previsti negli strumenti di programmazione comunale, di gestione, valorizzazione, promozione, tutela, conservazione e manutenzione delle opere d’arte che sono e che saranno presenti nelle stazioni della metropolitana di Napoli e dei relativi spazi funzionali al loro espletamento, nonché dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e dei relativi spazi funzionali al loro espletamento, ivi incluse le attività culturali e di organizzazione museale connesse e la realizzazione e/o installazione di nuove opere d’arte oltre che la gestione funzionale ed economica dei detti Servizi, ivi compresi gli spazi funzionali al loro espletamento e lo sfruttamento economico e commerciale delle opere d’arte presenti e future nelle stazioni della metropolitana di Napoli;

H.La proposta veniva corredata, nel rispetto della normativa di riferimento:

- a)* da un programma delle attività oggetto dei detti servizi proposti, contenente, tra l’altro, la specificazione delle relative caratteristiche e modalità di svolgimento e di gestione funzionale ed economica degli stessi, nonché gli spazi funzionali al loro espletamento (di seguito anche definito il “**Programma dei Servizi**”);
- b)* da una bozza di convenzione contenente la disciplina dei rapporti tra committente ed affidatario;
- c)* da un piano

economico finanziario dell'investimento, asseverato da Arcadia 888 s.r.l., società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966 con autorizzazione ministeriale del 07/12/2012, per il rilascio dell'asseverazione come disposto dall'art. 183 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; d) nonché dall'indicazione di tutti gli elementi di cui all'articolo 183, comma 15, D.lgs. 50/16, oltre che dalla cauzione di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e dall'impegno a prestare una cauzione a garanzia della proposta nella misura dell'importo di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. 50/2016 nel caso di indizione della gara;

I. Nella detta proposta veniva specificato che lo svolgimento e la relativa gestione funzionale ed economica dei Servizi sarebbe avvenuta attraverso la costituzione di una fondazione di partecipazione senza fini di lucro, come disciplinata nell'art. 5 della presente convenzione;

J. Con nota prot. 2019.0019391 del 08.01.2019 il Rup richiedeva una serie di chiarimenti che venivano riscontrati con nota prot. ML/148 del 25.01.2019. Con successiva nota del 19.03.2019 prot. 2019.0258390 il Rup, preso atto dei chiarimenti forniti, comunicava l'emersione di elementi che richiedevano un ulteriore approfondimento. Quindi, con nota prot. ML/624 del 22.03.2019 venivano forniti gli ulteriori approfondimenti richiesti dall'Amministrazione, che in data 09.04.2019 con nota prot. 2019.0326173 avviava un'interlocuzione con il soggetto gestore del trasporto pubblico locale. Successivamente, con lettera prot. 2019.662336 del 01.08.2019, il Direttore Generale del Comune di Napoli comunicava la

verificata ammissibilità della proposta di cui sopra, nonché le conclusioni a cui era giunto il Gruppo di lavoro presso il Comune di Napoli e le modifiche che lo stesso riteneva opportuno venissero apportate al progetto. Con nota prot. EC/ML n. 2244 del 02.10.2019, si trasmetteva l'analisi delle modifiche alla proposta di partenariato richieste dall'Amministrazione comunale. Con successiva nota prot. 2019.0970721 del 02.12.2019 il Rup riscontrava detta analisi, specificando gli ulteriori chiarimenti che riteneva necessari ai fini dell'approvazione definitiva. Pertanto, in data 09.12.2019 con nota prot. EC/ML n. 2817 veniva dato puntuale riscontro a quanto richiesto dall'Amministrazione, che in data 13.12.2019 con nota PG.2019.1006406 ritenendo esaustive e condivisibili le precisazioni fornite chiedeva di dar corso a quanto riportato nella nota del Direttore Generale prot. PG1201910662336 del 01.08.2019 apportando le corrispondenti modifiche e/o integrazioni al progetto di fattibilità predisposto.

K. Con delibera n... del, il Comune tenuto conto del recepimento da parte dell'operatore economico delle richieste formulate dal Comune medesimo valutava la fattibilità della proposta formulata, nonché l'assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione e inseriva il Programma dei Servizi, oggetto della Proposta, negli strumenti di programmazione comunale approvati sulla base della normativa vigente e con successiva delibera dello approvava;

L. Con delibera del il Comune indiceva, ai sensi dell'art. 183, comma 15 D.lgs 50/16, una gara ponendo a base della stessa il Programma dei Servizi oggetto della Proposta, così come approvato;

M. Il Comune, con delibera del....., aggiudicava la gara alla;
(nel caso in cui il proponente non è aggiudicatario)

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Raggruppamento, con comunicazione del....., esercitava il diritto di prelazione previsto all'art 183, comma 15, del D.lgs. 50/16, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni alle medesime condizioni contrattuali offerte dall'aggiudicatario, provvedendo al rimborso in favore dell'aggiudicatario delle spese sostenute per l'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento, e divenendo, in tal modo, esso aggiudicatario;

N. Con delibera del, il Comune disponeva in favore del Raggruppamento l'affidamento dell'espletamento dei Servizi e della gestione funzionale ed economica degli stessi;

O. L'esecuzione della presente convenzione avverrà attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato;

P. Il mantenimento per tutta la durata dell'affidamento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, è elemento determinante ed essenziale del rapporto contrattuale e rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo, così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. zz) del D.lgs. 50/2016, del

rischio di disponibilità così come definito dall'art. 3 comma 1, lett. bbb) del D.lgs 50/2016 e del rischio di domanda così come definito dall'art. 3 comma 1, lett. ccc) del D.lgs 50/2016, così come indicati nella matrice dei rischi (di seguito la “**Matrice dei Rischi**”), allegata alla presente convenzione sub. lettera B, costituendone parte integrante ed essenziale;

Q.Al fine predetto, il relativo piano economico finanziario, è allegato alla presente convenzione sub. lettera D e costituisce parte integrante ed essenziale della convenzione medesima; costituiscono tra l'altro, presupposti e condizioni di base di detto equilibrio economico-finanziario le condizioni di realizzabilità previste nel Programma dei Servizi allegato alla presente convenzione sub. lettera C;

R.Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario per l'espletamento dei servizi oggetto della Proposta per la prevista durata di dodici anni è espresso dai seguenti indicatori: TIR (Tasso Interno di Rendimento) e/o VAN (Valore Attuale Netto) pari a TIR 12,61% - VAN 61.225,64 €

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse che precedono e i seguenti Allegati B, C, D, E, F, G valgono come patto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il Comune di Napoli, sulla base della Proposta e del Programma dei Servizi su cui è stata espletata la gara, nei termini di cui agli atti citati in premessa e alle condizioni della presente convenzione, affida al Raggruppamento che in persona della mandataria, accetta:

a) l'espletamento dei servizi di gestione, valorizzazione, promozione, tutela, conservazione e manutenzione delle opere d'arte che sono e che saranno presenti nelle stazioni della metropolitana di Napoli e dei relativi spazi funzionali al loro espletamento, nonché dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e dei relativi spazi funzionali al loro espletamento, ivi incluse le attività culturali e di organizzazione museale connesse e la realizzazione e/o installazione di nuove opere d'arte (di seguito i servizi innanzi indicati sono complessivamente definiti i "**Servizi**");

b) la gestione funzionale ed economica dei detti Servizi, ivi compresi gli spazi funzionali al loro espletamento e lo sfruttamento economico e commerciale delle opere d'arte presenti e future nelle stazioni della metropolitana di Napoli (l'affidamento dell'espletamento dei detti Servizi, ivi compresi i relativi spazi funzionali e la gestione funzionale ed economica degli stessi e lo sfruttamento economico e commerciale delle opere d'arte presenti e future nelle stazioni della metropolitana di Napoli, è di seguito complessivamente definito l'"**Affidamento**").

I Servizi e le relative caratteristiche e modalità di svolgimento e di gestione nonché gli spazi funzionali al loro espletamento, sono individuati e dettagliatamente descritti nel Programma dei Servizi approvato dal Comune che, allegato alla presente convenzione **sub. lettera C**, ne costituisce parte integrante ed essenziale e che l’Affidatario si impegna a rispettare.

ARTICOLO 3

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La presente convenzione di Affidamento avrà la durata di 12 anni (dodici) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 4

VALORE DELL’INVESTIMENTO

Il valore dell’investimento, come riportato nel piano economico finanziario, è pari ad Euro 3.110.000 oltre IVA.

ARTICOLO 5

FONDAZIONE

L’Affidatario si impegna a costituire, entro 90 giorni dall’aggiudicazione una fondazione di partecipazione senza fini di lucro (di seguito definita anche la “**Fondazione**”), mediante la quale svolgerà i Servizi affidati dal Comune di Napoli e la connessa gestione degli stessi.

La Fondazione opererà, per tutta la durata contrattuale, nel rispetto del principio di economicità di gestione e diventerà l'affidataria dell'espletamento dei Servizi e della relativa gestione funzionale ed economica, subentrando al Raggruppamento Affidatario nel presente rapporto contrattuale instaurato con il Comune di Napoli, senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Il detto subentro della Fondazione non costituisce cessione di contratto.

La Fondazione potrà liberamente affidare le proprie attività o parte di esse a ciascuno dei suoi fondatori ed il relativo affidamento non costituirà, ad alcun titolo, sub-affidamento, intendendosi le dette attività come realizzate e gestite dalla Fondazione in proprio, sempre che i fondatori affidatari siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento e gestione dei Servizi.

La costituenda Fondazione si impegna a costituire un Comitato Tecnico Scientifico. La mission del Comitato Tecnico Scientifico è di:

- offrire consulenze di carattere tecnico-scientifico in presenza di richieste da parte del Comitato Direttivo della Fondazione;
- esprimere un gradimento vincolante sulle nuove opere d'arte da installarsi nel MAM (obbligatorio all'unanimità).

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da 5 membri di cui tre espressi dai soci, uno dal Comune ed uno dal soggetto gestore delle stazioni della Metropolitana. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico sarà espresso da Metropolitana di Napoli Spa.

La Fondazione potrà essere posta in liquidazione volontaria soltanto dopo che avrà adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Nella Fondazione potranno, in qualsiasi momento, avere ingresso soggetti ulteriori rispetto a quelli che hanno concorso a formare i requisiti necessari per l’Affidamento oggetto della presente convenzione, purchè i detti soggetti siano in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

L’Affidatario ha il diritto di gestire e sfruttare economicamente i Servizi oggetto di Affidamento, per cui il corrispettivo dell’Affidamento è costituito dai proventi derivanti dalla gestione e sfruttamento economico dei Servizi.

ARTICOLO 7

MATRICE DEI RISCHI

A norma dell’art. 165 D.lgs 50/2016, l’affidatario si assume il rischio operativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. zz), il rischio di disponibilità così come definito dall’art. 3 comma 1, lett. bbb) del D.lgs 50/2016 e il rischio di domanda così come definito dall’art. 3 comma 1, lett. ccc) del D.lgs 50/2016,

secondo le modalità indicate nella Matrice dei Rischi allegata sub lett. B, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tale Matrice dei Rischi è stata predisposta seguendo le prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC.

Ai fini della verifica della permanenza in capo all'Affidatario dei rischi trasferiti allo stesso, ogniqualvolta le parti concorderanno una variazione contrattuale o la revisione del piano economico finanziario, il Comune accerterà che tali modifiche lascino inalterata l'allocazione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali e riportata nella matrice innanzi indicata e che permanga, quindi - in capo all'Affidatario - il rischio legato alla gestione delle attività oggetto di Affidamento. L'atto di modifica del contratto o di revisione del piano economico finanziario darà conto della anzidetta valutazione.

ARTICOLO 8

EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il verificarsi di fatti non imputabili alla responsabilità dell'Affidatario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, comporterà la sua revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

In ogni caso, la revisione del piano economico finanziario verrà effettuata nei limiti di quanto necessario a neutralizzare gli effetti derivanti dall'evento non imputabile all'Affidatario, il quale abbia costituito il presupposto per

l'attivazione della procedura di riequilibrio; ciò vale sia per gli indicatori di redditività, sia per quelli di sostenibilità finanziaria.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'Affidatario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario.

In caso di mancato accordo sulla revisione dell'equilibrio del piano economico finanziario le parti possono recedere dal contratto.

In tale ultimo caso all'Affidatario sono rimborsati gli importi di cui al successivo art. 12, lettere a) e b) della presente convenzione, esclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello qualitativo previsti nel Programma dei Servizi approvato dal Comune.

Egli, inoltre, dovrà assolvere ogni altro adempimento e onere, di sua competenza, per lo svolgimento dei Servizi nel rispetto della vigente normativa di riferimento del settore alla data di sottoscrizione della presente convenzione, anche provvedendo ad adeguare i Servizi offerti alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della presente convenzione e fino alla data di scadenza dell'Affidamento.

L'Affidatario si impegna a designare un Direttore tecnico il quale risponderà della corretta conduzione ed espletamento dei Servizi e della loro gestione.

L'affidatario potrà, inoltre, svolgere una serie di eventi così come descritti nel Programma dei Servizi (ciascuno dei detti eventi è di seguito anche definito "**Evento**").

L'Affidatario, nell'assumere l'obbligo di svolgere i Servizi si impegna ad impiegare personale dotato di competenze tecniche adeguate per l'espletamento dei Servizi e ad adottare tutte le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant'altro necessario ed opportuno per assicurare la realizzazione nell'assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del personale e di terzi, per qualsiasi danno od infortunio comunque dipendenti o riconducibili allo svolgimento dei Servizi per tutta la durata della convenzione, dotandosi all'uopo di adeguate coperture assicurative.

La Fondazione MAM stipulerà una polizza RCT in aggiunta a quelle già operative dei singoli soci della Fondazione, ricomprendendo nel novero dei terzi anche il Comune di Napoli; la polizza della Fondazione coprirà anche ciascun Evento che potrebbe svolgersi anche oltre l'orario di apertura al pubblico esercizio delle stazioni.

Per evitare interferenze ed assicurare l'efficienza del servizio metropolitano ai fini della sicurezza e della regolarità, ciascun Evento sarà sottoposto a specifica approvazione da parte del Direttore di Esercizio e preceduto

dall'acquisizione dei pareri eventualmente necessari presso gli Enti preposti alla tutela della sicurezza e dell'esercizio ferroviario.

L'Affidatario è tenuto ad osservare e a far osservare le norme vigenti in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'Affidatario, infine, è obbligato ad assicurare, nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione dei Servizi e alle attività di relativa gestione, oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i Servizi, di tempo in tempo vigenti.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli si impegna a rilasciare tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni o i titoli abilitativi in genere, di sua competenza, necessari per l'espletamento dei Servizi e per la gestione e lo sfruttamento economico degli stessi, ivi incluso lo sfruttamento economico e commerciale da parte dell'Affidatario delle opere d'arte presenti e future nelle stazioni della metropolitana di Napoli, nonché a collaborare con l'Affidatario per lo spedito svolgersi di tutti gli eventuali procedimenti di competenza delle altre Autorità pubbliche o private anche mediante la indizione di conferenze di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90.

Il Comune si impegna inoltre a garantire che siano resi immediatamente disponibili all’Affidatario, da parte della Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., le aree e/o spazi delle stazioni della metropolitana di Napoli, funzionali allo svolgimento dei Servizi oggetto di Affidamento e alla loro gestione anche economica.

Il Comune, per tutta la durata del presente contratto e/o suoi rinnovi o proroghe, pone in essere ed esegue tutte le deliberazioni necessarie ed utili per l’espletamento dei Servizi e per la gestione e lo sfruttamento economico degli stessi, prestando la massima collaborazione all’Affidatario e facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento nell’esecuzione dei Servizi, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri.

Resta in ogni caso inteso che il Comune e l’Affidatario debbano collaborare secondo correttezza e buona fede per garantire lo svolgimento dei Servizi e la gestione anche economica degli stessi.

ARTICOLO 11

GESTIONE

Lo svolgimento delle attività oggetto dei Servizi affidati avverrà nel pieno esercizio dell’attività imprenditoriale, liberamente ed autonomamente organizzata dall’Affidatario, nel rispetto della normativa vigente prevista in materia e delle regole tecniche che disciplinano la relativa attività gestoria.

ARTICOLO 12
CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO E RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO DELLA CONVENZIONE.

L'Affidamento di cui alla presente convenzione potrà cessare, essere revocata o risolta nei casi e con le conseguenze di cui all'art. 176 D.lgs. 50/2016.

Qualora l'Affidamento sia risolto per inadempimento del Comune, ovvero quest'ultima revochi l'Affidamento per motivi di pubblico interesse, verranno rimborsati all'Affidatario:

- a) il valore dei Servizi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno, pari al 10% del valore dei Servizi ancora da eseguire, ovvero, se i Servizi risultano interamente realizzati, il valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario per gli anni residui di gestione.

Le somme come sopra determinate, saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli enti Finanziatori dell'affidatario e dei titolari di titoli eventualmente emessi ai sensi dell'art. 185 D.lgs 50/2016, sono indisponibili da parte di esso Affidatario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di tutte le somme previste nei commi precedenti.

In ipotesi di risoluzione del contratto, per inadempimento del concessionario, trova applicazione l'art. 1453 c.c.

In tal caso, gli enti Finanziatori e i titolari di eventuali obbligazioni e titoli analoghi emessi dall'affidatario, potranno impedire la risoluzione indicando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune dell'intenzione di risolvere il rapporto, un operatore economico avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle dell'Affidatario, che subentri nel contratto con riguardo allo stato di avanzamento oggetto dello stesso.

Detto subentro avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione aggiudicatrice presti il suo consenso.

ARTICOLO 13

ESONERO RISCHI PER IL COMUNE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare all'Affidatario o ai propri aventi causa ed a qualsiasi titolo nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa.

L'Affidatario assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che potessero derivare a terzi per fatto imputabile ad esso Affidatario o dei

suoi dipendenti o di ditte appaltatrici nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune.

ARTICOLO 14

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI TERMINI

Il decorso dei termini previsti nella presente convenzione a carico dell'Affidatario resta sospeso per un equivalente periodo quando l'esecuzione della convenzione risulti impedita da fatti ascrivibili a cause di forza maggiore o a caso fortuito.

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnologiche, dando preavviso scritto all'Affidatario non inferiore a 30 giorni; qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, l'Affidatario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Il periodo di sospensione verrà computato anche ai fini della proroga del termine di durata dell'Affidamento.

Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di eseguire i Servizi, la presente convenzione sarà automaticamente risolta ai

sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale, a terzi della presente concessione.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 175 del D.lgs. 50/16, ed in particolare la possibilità della sostituzione dell'Affidatario nell'ipotesi in cui allo stesso, a seguito di ristrutturazioni societarie - comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza - succeda in via universale o particolare un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa contenuta nel D.lgs. 50/16, fatta salva l'autorizzazione del Comune sulla base della regolamentazione di settore.

Resta, altresì, fermo il subentro della Fondazione nel rapporto contrattuale instaurato tra il Comune e il RTI Affidatario, senza necessità di approvazione o autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

ARTICOLO 16

CAUZIONI E GARANZIE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l’Affidatario presta le cauzioni e garanzie previste e disciplinate dagli artt. 183, comma 15, e 103 D.lgs. 50/2016 con le modalità ivi previste.

ARTICOLO 17

MONITORAGGIO SUI RISCHI

Ai fini del controllo sul mantenimento in capo all’Affidatario dei rischi allo stesso trasferiti, il Comune avrà facoltà di disporre dei dati relativi alla gestione dei Servizi e potrà monitorarne periodicamente l’andamento.

A tal fine il Comune individuerà i dati relativi alla gestione dei Servizi rilevanti in relazione a ciascun rischio trasferito all’Affidatario, ricomprendendo tra essi quelli utilizzati per la definizione dell’equilibrio economico finanziario in modo da poter rilevare gli scostamenti dai valori di equilibrio.

È onere dell’Affidatario di trasmettere al Comune l’indicato flusso informativo con cadenza semestrale.

ARTICOLO 18

SPESE DI GARA, DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED

ACCESSORI

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese per l’espletamento della gara, le spese del presente atto e di bollo e di registro.

ARTICOLO 19

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e alle Linee Guida ANAC vigenti al momento della predisposizione della Proposta.

ARTICOLO 20

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune e Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Comune: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per l'Affidatario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovranno essere tempestivamente comunicate.

ARTICOLO 21

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia

al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nella Convenzione medesima.

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente del foro di Napoli.

Napoli,

IL RAGGRUPPAMENTO

La mandataria del RTI

Metropolitana di Napoli S.p.A.

IL COMUNE DI NAPOLI

Il Sindaco e legale rapp.te p.t.